

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 2001

Misure fitosanitarie per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 2001/441/CE del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/1993/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitarie per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (*Fragaria L.*), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1 giugno 2001 al 30 settembre 2002.

Art. 2.

1. Le piantine di fragole di cui all'art. 1, da destinare solo alla produzione di frutta, sono:

a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) coltivate su superfici:

1) situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

2) situate ad almeno 1 km dalla piu' vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non soddisfa le condizioni del presente decreto;

3) situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del

genere *Fragaria* che non soddisfa le condizioni del presente decreto;

4) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) ufficialmente ispezionate dal Servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e nuovamente prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella comunità;

d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera c);

e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previa idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

2. Detto certificato contiene:

a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione;

b) la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto";

c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

Art. 4.

1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati:

a) il tipo di materiale e il quantitativo;

b) la data d'importazione;

c) il punto di entrata;

d) il nome, gli indirizzi e l'ubicazione dei locali presso i quali le piantine verranno immagazzinate, sotto controllo ufficiale, in attesa dei risultati delle ispezioni e delle analisi;

e) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine.

2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

1. Il Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvede ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo.

Art. 6.

1. I Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno:

a) le informazioni relative ai quantitativi importati;

b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2001

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 200